

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione

— del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/83⁽⁴⁾,

e

— del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/83,

gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° luglio 1981;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono

ormai limitati; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° giugno 1982, onde permettere il normale proseguimento di questa misura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del 1° giugno 1982 è sostituita da quella del 1° agosto 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 27 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 7. 5. 1983, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.